

Finalità del documento

Con [la direttiva dello scorso 27 dicembre 2012](#) relativa ai Bisogni educativi speciali (BES) il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell'Unione europea che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica.

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del [modello ICF](#) della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001).

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la [L. 104/1992 per la disabilità](#), la [L. 170/2010](#) e successive integrazioni per gli alunni con DSA e sul tema della personalizzazione la [L. 53/2003](#).

La Direttiva amplia l'area delle problematiche e introduce il tema dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Essa inoltre, insieme alle successive note ministeriali, sposta definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione alla rilevazione dei bisogni di ciascuno studente, "delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà" ([C.M. 6 marzo 2013](#)), evidenzia il ruolo fondamentale dell'azione didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti, di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso l'utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi.

Definire i BES

L'espressione BES è utilizzata per definire tutte le situazioni in cui gli alunni incontrano particolari difficoltà nel percorso scolastico.

Gli alunni con BES manifestano, con continuità o per determinati periodi, bisogni educativi speciali per motivi fisici, biologici, psicologici e sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta (C.M. 8 del 6/03/2013).

Vi sono comprese tre grandi categorie:

1. alunni con disabilità certificata ([L. 104/1992](#));
2. alunni con Disturbi Evolutivi Specifici certificati da struttura pubblica o privata ([L. 170/2010](#));
3. alunni che rientrano nell'area dello svantaggio socio-economico e culturale, documentati nei verbali del C.d.C. ma senza certificazione.

All'interno dei Disturbi Evolutivi Specifici rientrano:

- i DSA;
- i deficit del linguaggio;
- i deficit delle abilità non verbali;
- i deficit della coordinazione motoria;
- i deficit dell'attenzione e iperattività.

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi, ad esempio diagnosi funzionale o segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure sulla base di fondate considerazioni assunte dal C.d.C.

Ruoli e compiti dell'istituzione scolastica

Il ruolo del Consiglio di Classe (Cdc) nella scuola secondaria / team docenti nella scuola primaria assume una rilevanza ancora più marcata per effetto della [C.M. 8 del 2013](#) in quanto si ribadisce la funzione di individuare i casi riconducibili ad una definizione di BES e di adottare le conseguenti strategie didattiche (PDP). Ogni docente del Cdc / Team docenti è corresponsabile del PDP; ciò significa che il PDP è il risultato di una progettualità condivisa a livello di consiglio di classe.

Quali sono i compiti del Cdc/team docenti?

- Verificare il bisogno di un intervento didattico fortemente personalizzato:
 1. esaminare la documentazione clinica (dei servizi pubblici o dei centri autorizzati) presentata dalla famiglia;
 2. esaminare qualsiasi altro documento (ad esempio relazione dello psicologo, servizi sociali, lettere di segnalazione di disagio provenienti da chiunque purché verificata...);
 3. prendere in considerazione ogni situazione che necessita di un possibile intervento di tipo pedagogico-didattico e che, pur in assenza di documentazione clinica o diagnosi, motiva l'assunzione delle stesse.

- Deliberare l'adozione da parte dei docenti di strategie didattiche personalizzate (soprattutto per favorire lo sviluppo di abilità), di modalità di insegnamento inclusive e di misure dispensative ed inoltre stabilire l'uso di strumenti compensativi da parte degli studenti.

- Elaborare collegialmente e corresponsabilmente il PDP, basato su criteri d'azione e di valutazione condivisi fattivamente da tutti i docenti.

Si ricorda che è stata la [Legge 170/2010](#) e il successivo decreto attuativo ([DM 5669/2011](#)) ad introdurre in modo ufficiale il Piano Didattico Personalizzato (PDP) come “vincolo e opportunità” pedagogica e didattica per gli allievi con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA). La direttiva BES lo richiama come strumento di lavoro in itinere per i docenti, con la funzione di documentare e condividere con le famiglie le strategie di intervento programmate. Si ritiene che il suo impiego possa aiutare a pensare e progettare azioni mirate e specifiche (di individualizzazione e personalizzazione), sulla base delle variegate situazioni personali e ambientali.

Come già evidenziato, l'elaborazione di un PDP deve avvenire, pertanto, dopo un'attenta analisi della situazione dell'alunno fatta attraverso la lettura delle indicazioni fornite da chi ha redatto la segnalazione, da quelle pervenute dalla famiglia e dai risultati del lavoro di osservazione condotto a scuola da ogni singolo insegnante. In questa fase vanno accertati gli effettivi livelli di riuscita, individuando le difficoltà e i punti di forza. Secondo l'ottica ICF, è anche necessario interrogarsi su quanto l'ambiente scolastico costituisca una barriera o faciliti l'attività di apprendimento e di partecipazione sociale.

Il PDP può/deve essere modificato ogni qualvolta sia segnalato un cambiamento nei bisogni o difficoltà dell'alunno; può avere (e per alcuni situazioni connesse allo svantaggio socio economico e culturale è opportuno, secondo la Circolare, che abbia) il carattere della temporaneità, ossia può essere utilizzato fino a quando le difficoltà e i bisogni dello

studente non siano risolti (es. alunni neo arrivati in Italia, patologie temporanee ecc...).

Il PDP è firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, dai docenti del Cdc e dalla famiglia.

La sottoscrizione del PdP mette in evidenza la corresponsabilità nel percorso educativo:

1. Il Dirigente in qualità di garante dell'applicazione della normativa;
2. I docenti (tutti) quali responsabili delle strategie didattiche e dei criteri di valutazione degli apprendimenti;
3. La famiglia come corresponsabile della stesura e applicazione del PDP.

Nel caso in cui la famiglia non partecipi alla stesura del PDP, la scuola deve acquisire agli atti la firma per presa visione oppure redigere un verbale di presentazione.